REGOLAMENTO (CE) N. 1262/2005 DELLA COMMISSIONE

del 1º agosto 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio per quanto riguarda le possibilità di pesca dell'aringa nelle zone I e II

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 27/2005 consente di aumentare le possibilità di pesca della Comunità per gli stock di melù e di aringhe qualora i paesi terzi non si attengano a una gestione responsabile di tali stock.

(2) La Norvegia ha recentemente aumentato le proprie possibilità di pesca dell'aringa di un quantitativo supplementare del 14 %, senza tener conto della ripartizione delle possibilità di pesca nelle zone I e II applicata dagli Stati costieri interessati dal 1997. Ne consegue pertanto che la Norvegia non si attiene a una gestione responsabile dello stock di aringhe.

In attesa di un accordo con gli Stati costieri interessati sulla gestione a lungo termine dello stock di aringhe, è opportuno che la Comunità aumenti, a titolo provvisorio, il proprio contingente nelle zone I, II (acque CE e acque internazionali) della stessa percentuale del 14 %, portandolo a 89 537 tonnellate. Da un punto di vista scientifico tale provvedimento non dovrebbe produrre effetti negativi irreversibili sulla conservazione dello stock.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del settore della pesca e dell'acquacoltura.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 27/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IC del regolamento (CE) n. 27/2005 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º agosto 2005.

Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione

[1] GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 860/2005 (GU L 144 dell'8.6.2005, pag. 1).

ALLEGATO

L'allegato IC del regolamento (CE) n. 27/2005 è modificato come segue.

La voce relativa alla specie aringa nella zona I, II (acque CE e acque internazionali) è sostituita dal seguente testo:

«**Specie:** Aringa *Clupea harengus*		**Zona:** I, II (acque CE e acque internazionali) HER/1/2
Belgio	31	
Danimarca	30 677	
Germania	5 373	
Spagna	101	
Francia	1 324	
Irlanda	7 942	
Paesi Bassi	10 979	
Polonia	1 553	
Portogallo	101	
Finlandia	475	
Svezia	11 368	
Regno Unito	19 613	
CE	89 537	
Isole Færøer	7 548 (1)	
TAC	890 000	Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Può essere prelevato nelle acque CE.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	II, Vb a nord di 62° N (acque delle isole Færøer) (HER/*25B-F)
Belgio	3
Danimarca	2 580
Germania	452
Spagna	9
Francia	111
Irlanda	668
Paesi Bassi	924
Polonia	131
Portogallo	9
Finlandia	40
Svezia	956
Regno Unito	1 650»